

## Pietro Paolo Onida

### Il rapporto tra uomo e ambiente nel sistema giuridico romano

**SOMMARIO:** Premessa. – 1. Esistenza di una coscienza ambientale in Roma. – 2. L'uomo e la natura: determinismo ambientale e superamento dell'antropocentrismo nella prospettiva del *ius naturale*. – 3. Il problema delle categorie giuridiche per la elaborazione del diritto ambientale. – 4. Superamento della concezione dell'animale come cosa. – 5. Le *res communes omnium*. 6. I mezzi di tutela della *salubritas*. L'azione popolare. 7. Verso un diritto dell'ambiente latinoamericano.

#### *Premessa*

È noto che il tema del rapporto tra uomo, animali non umani e ambiente è oggi centrale per la scienza giuridica. È invece meno noto che il tema è presente già nella cultura greca e romana, con risvolti particolarmente importanti per quanto attiene alla concezione sistematica dell'intero diritto romano. È proprio dal rapporto tra uomo, animali non umani e ambiente, per il tramite del concetto di *natura* e della connessa concezione del *ius naturale*, che la giurisprudenza romana è giunta a una concezione generale dell'intero *ius*<sup>1</sup>.

Con il mio contributo cercherò soprattutto di mettere a fuoco alcuni elementi necessari per giustificare la utilità oggi di un discorso sull'ambiente condotto attraverso la prospettiva romanistica. L'obiettivo ora enunciato richiede di rispondere a due quesiti fondamentali. Il primo quesito è: “Quale valore ha lo studio dell'ambiente in una prospettiva romanistica”? il secondo quesito è: “Si può parlare di un diritto ambientale per la antica Roma”? Sono quesiti ai quali non è qui possibile da parte mia dare certo una risposta soddisfacente né esaustiva. Mi limiterò, quindi, di seguito a qualche osser-

---

<sup>1</sup> Sul tema mi permetto di rinviare a P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, 2<sup>a</sup> ed., Torino 2012; ID., *Prospettive romanistiche del diritto naturale*, Napoli 2012.

vazione elementare in modo da presentare in forma di ipotesi due possibili linee di impostazione di una ricerca che dovrà essere naturalmente sviluppata e verificata.

Con riferimento al primo quesito – “Quale valore ha lo studio dell’ambiente in una prospettiva romanistica”? – l’analisi deve partire da una riflessione generale sul modo di pensare il diritto romano, il suo studio, il suo insegnamento, e la sua utilità concreta per la soluzione dei problemi giuridici del presente, secondo quella impostazione scientifica che Giuseppe Grosso definiva efficacemente, in un celebre corso di diritto romano, pubblicato a Torino in una prima edizione litografica nel 1948, come i “*Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano*”<sup>2</sup>.

Sul piano del metodo della analisi devo sgomberare il campo da un possibile errore, frutto di un pregiudizio evoluzionistico assai comune e particolarmente deleterio in tema di considerazione del valore dell’ambiente nella antichità. Mi riferisco anzitutto a quegli studi che in passato si sono limitati a considerare alcuni momenti della tutela dell’ambiente nella antichità<sup>3</sup>,

---

<sup>2</sup> G. GROSSO, *Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano*, 2<sup>a</sup> ed., Torino 1967.

<sup>3</sup> Penso in particolare a E. NARDI, “Inquinamento e diritto romano”, in *Studi in onore di T. Carnacini*, III, Milano 1984, pp. 757 ss. (=ID., *Scritti minori*, I, Bologna 1991, pp. 584 ss.). Sulla tutela dell’ambiente in una prospettiva storica, per un primo esame, si veda inoltre: A. DI PORTO, “La tutela della *salubritas* fra editto e giurisprudenza. Il ruolo di Labeone. I - acque”, in *Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano*, 91 (1988), pp. 459 ss.; ID., “La tutela della *salubritas* fra editto e giurisprudenza. Il ruolo di Labeone. II - Cloache e salubrità dell’aria”, in *Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano*, 92 (1989), pp. 271 ss. (=ID., *La tutela della “salubritas” fra editto e giurisprudenza, I. Il ruolo di Labeone*, Milano 1990, da cui si cita); P. FEDELI, *La natura violata. Ecologia e mondo romano*, Palermo 1990; P. MADDALENA, *Danno pubblico ambientale*, Rimini 1990; A. DI PORTO, “Inquinamento e tutela delle *res publicae*”, in AA.VV., *Atti del convegno nazionale Il diritto umano all’ambiente. Ipotesi di modifiche costituzionali*, Erice, 24-25-26 maggio 1992, Erice 1994, pp. 277 ss.; G. TRAINA, *La tecnica in Grecia e a Roma*, Roma-Bari 1994, pp. 127 ss.; R. FISCHER, *Umweltschützende Bestimmungen im Römischen Recht*, Aachen 1996; A. DI PORTO, “La gestione dei rifiuti in Roma fra tarda repubblica e primo impero. Linee di un ‘modello’”, in AA.VV., *Società-ius. Munuscula di allievi a Feliciano Serrao*, Napoli 1999, pp. 41 ss.; F. SITZIA, *Aqua pluvia e natura agri. Dalle XII Tavole al pensiero di Labeone*, Cagliari 1999; A. WACKE, *Umweltschutz im römischen Recht?*, in *Orbis Iuris Romani*, 7 (2002), pp. 101 ss.; J.L. ZAMORA MANZANO, *Precedentes romanos sobre el Derecho Ambiental. La Contaminacion de Aguas, Canalizaciones*, Madrid 2003;

semplicemente come presupposti imperfetti delle soluzioni odierne in tema di diritto ambientale, senza mettere adeguatamente in luce le differenze fra gli uni e le altre. Di recente, però, la dottrina, penso in particolare agli studi di Laura Solidoro, di José Luis Zamora Manzano, di Andrea Trisciuglio<sup>4</sup>, a tacere d'altri, ha messo in luce come l'interesse per la storia giuridica dell'ambiente non sia esclusivamente finalizzato a illustrare i "precedenti romani" in tema di tutela, ma anzitutto a permettere di comprendere il valore oggi di certe soluzioni del passato.

Se quindi noi ora ci rivolgessimo al passato per individuare nelle soluzioni della scienza giuridica romana i presupposti imperfetti della odierna disciplina dell'ambiente commetteremmo una operazione inutile. Perché dovremmo rivolgerci al passato quando potremmo attualmente disporre di strumenti che di quei 'presupposti' sarebbero lo sviluppo perfetto? In quanto giuristi, volti per vocazione e definizione, a differenza degli storici puri, alla soluzione di problemi del presente, secondo l'insegnamento prezioso di Paul Koschaker<sup>5</sup>, se noi analizziamo i problemi dell'ambiente in una prospettiva romanistica e quindi ci rivolgiamo al passato non lo facciamo certo per il gusto della erudizione, ma perché riteniamo che una analisi romanistica ci permetta per il nostro presente e per il futuro di trarre dal diritto romano strumenti giuridici particolarmente sofisticati e ancora di più direi uti-

---

L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico*, Torino 2009; M. FIORENTINI, "L'acqua da bene economico a 'res communis omnium' a bene collettivo", in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 1 (2010), pp. 39-78; AA.VV., *Diritto dell'ambiente* (a cura di G. ROSSI), Torino 2011; L. MONACO, "Sensibilità ambientali nel diritto romano, tra prerogative dei singoli e bisogni della collettività", in *Teoria e Storia del diritto privato*, 5 (2012), pp. 1 ss.; A. DI PORTO, *Res in usu publico e 'Beni comuni'. Il nodo della tutela*, Torino 2013; A. TRISCIUGLIO, "Tutela del Medio Ambiente (Roma, Europa, América Latina)", in *Diccionario analítico de derechos humanos e integración jurídica*, M.I. ÁLVAREZ LEDESMA y R. Cippitani (coord.), Roma-Perugia-México 2013, pp. 691-699; A. DI PORTO, *Salubritas e forme di tutela in età romana. Il ruolo del civis*, Torino 2014.

<sup>4</sup> Per i riferimenti bibliografici all'opera di tali studiosi si veda la nt. 3.

<sup>5</sup> P. KOSCHAKER, *Europa und das römische Recht*, 3ª ed., München-Berlin 1958, p. 352 (=ID., *L'Europa e il diritto romano*, tr. it. di A. Biscardi; introduzione di F. Calasso, Firenze 1962).

li per la soluzione di problemi attuali. Penso, ad esempio, alla discussione oggi molto viva sui beni pubblici e sulla azione popolare, il cui fondamento romanistico è noto proprio in funzione della tutela dei beni ambientali<sup>6</sup>.

Non possiamo inoltre commettere l'errore di individuare, nelle soluzioni elaborate dalla giurisprudenza romana in tema di ambiente, quelli che agli occhi di noi moderni potrebbero ingenuamente apparire lacune o limiti e che, invece, spesso altro non sono che espressioni di un diverso modo di pensare l'ambiente e di costruire le nostre relazioni con esso. Se non si evita di individuare nelle soluzioni del passato in tema di ambiente 'presupposti' imperfetti delle soluzioni odierne, si finisce inevitabilmente col muovere alla scienza giuridica romana il rimprovero, più o meno velato, di non avere percepito il valore dell'ambiente e, conseguentemente, di non essere riuscita a elaborare gli strumenti giuridici a difesa di tale valore in termini corrispondenti a quanto fatto da noi moderni, peraltro solo in tempi relativamente recenti e con risultati a dir poco non sempre apprezzabili. Non si tratta, quindi, di guardare al passato con un atteggiamento da antiquario o con la presunzione di insegnare agli antichi cosa avrebbero potuto dire o fare a favore dell'ambiente, ma cosa abbiano voluto dire e fare. Ed è questa la ragione per la quale ci rivolgiamo, a mio parere, al passato.

Con riferimento al secondo quesito – “Si può parlare di un diritto ambientale per la antica Roma”? – appare eccessivo lo scetticismo di una certa parte della dottrina romanistica nell'affrontare la questione se i romani abbiano o non abbiano avuto coscienza della rilevanza dell'ambiente<sup>7</sup>. Oggi in dottrina si ritiene che nelle fonti antiche, su alcune delle quali ci soffermeremo a breve, sia possibile individuare una vera e propria coscienza ambientale. Anche se da tali fonti non si può trarre la esistenza di una partizione del *ius romanum* specificamente ed espressamente destinata alla tutela

---

<sup>6</sup> Sul punto si rinvia per tutti ad A. Di PORTO, *Res in usu publico e 'Beni comuni'. Il nodo della tutela* cit., pp. 3 ss.

<sup>7</sup> Si veda in particolare M. FIORENTINI, “Precedenti di diritto ambientale a Roma? I. La contaminazione delle acque”, in *Index*, 34 (2006), pp. 353 ss.

dell'ambiente, emerge però come nella giurisprudenza romana furono formulati principi, concetti e istituti giuridici, i quali legittimano il ricorso alla espressione, sintetica e convenzionale quanto si vuole, di "diritto ambientale" anche per la antica Roma. Le fonti che rinviano ai problemi connessi allo sfruttamento delle miniere, al disboscamento, all'inquinamento idrico e agli interventi di bonifica, alle dispute dei giuristi in merito alle esalazioni nelle aree urbane, alle sofisticazioni alimentari, attestano la consapevolezza in Roma della importanza dell'ambiente, in linea con quell'obiettivo essenziale che oggi indichiamo con la formula dello "sviluppo sostenibile"<sup>8</sup>. Occorre inoltre riconoscere, come ha fatto Laura Solidoro, che "il rispetto per la natura (quale valore autonomo, ma anche rapportato al primario interesse dell'uomo di sopravvivere, e decorosamente) non si ottiene facendo esclusivamente leva sulla repressione giuridica delle aggressioni all'ambiente, ma anche attraverso la diffusione, tra le popolazioni, del convincimento della necessità di attuare un comportamento rispetto del nostro *habitat*. Pensiero, diffusione della cultura ecologica, regolamentazione giuridica: questi tre poli devono necessariamente interagire"<sup>9</sup>. Per questa ragione, noi possiamo parlare di un diritto ambientale per la antica Roma sulla base di un quadro che emerge, oltre che ovviamente dalle fonti giuridiche, anche dalle fonti letterarie. Ed è questo un quadro complesso, in cui, accanto ad offese alla natura, vi è anche un autentico, convinto rispetto giuridico e sociale per l'ambiente, in forza di un antico e spero, per il nostro futuro, rinnovato modo di pensare le relazioni fra noi uomini e il resto del creato.

---

<sup>8</sup> Per una sintesi di tutti gli aspetti ora richiamati si rinvia a L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico* cit., pp. 43 ss.

<sup>9</sup> L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico* cit., XVII.

### 1. *Esistenza di una coscienza ambientale in Roma*

È dunque possibile parlare di una vera e propria coscienza ambientale nella antica Roma, nel senso anzitutto della consapevole attenzione da parte degli ‘antichi’ per quegli stessi problemi ambientali che sono ancora oggi di fondamentale importanza per noi ‘moderni’.

Un primo aspetto da segnalare è quello relativo alla attenzione per la salubrità dei luoghi. Si possono considerare in questa ottica i frequenti richiami nelle opere degli scrittori *de re rustica* alla salubrità come criterio fondamentale per la scelta del podere migliore. Così per Catone, per compiere tale scelta, bisogna fare riferimento al clima e prestare attenzione alla esposizione al sole del podere, che deve preferibilmente essere posto ai piedi di una collina<sup>10</sup>. Varrone, il quale a Catone fa espresso riferimento, crede che la *salubritas* di un podere dipende principalmente dalla natura (*non est in nostra potestate sed in natura*), ma riconosce anche che l’uomo ha la capacità di intervenire per modificare l’ambiente (*ut tamen multum sit in nobis*), mutare le condizioni del suolo, migliorare la qualità delle acque, evitare le esalazioni nocive e rimediare alla esposizione ai venti (*haec vitia emendari solent domini scientia ac sumptu*)<sup>11</sup>.

La stessa fondazione della città, nel *De Architectura* di Vitruvio, richiede che sia prestata particolare attenzione alla salubrità dei luoghi:

In ipsis vero moenibus ea erunt principia. Primum electio loci saluberrimi. Is autem erit excelsus et non nebulosus, non pruinosus regione-sque caeli spectans neque aestuosas neque frigidas sed temperatas, deinde sic vitabitur palustris vicinitas<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Cat., *agr.*, 1,1-3.

<sup>11</sup> Varr., *rust.*, 1,4-3-5.

<sup>12</sup> Vitr., *De arch.*, 1,4,1: “Nel costruire le mura di una città bisogna rispettare queste regole fondamentali. Bisogna prima di tutto scegliere un luogo molto salubre, che sia cioè elevato, esente da nebbie e da gelate notturne, lontano da paludi, e si affacci verso regioni temperate da eccessi di caldo e di freddo”. Tr. di P. FEDELI, *La natura violata. Ecologia e mondo romano* cit., p. 33.

Le strade, sempre secondo Vitruvio, se si vuole che le correnti che in esse si generano non siano pericolose per la salute, dovranno essere poste in luoghi riparati in modo che i venti che vi si incanalano non possano minare la salute degli uomini. E nelle abitazioni sarà fondamentale l'orientamento delle stanze<sup>13</sup>.

L'uomo romano è dunque perfettamente consapevole della sua capacità di controllare e modificare l'ambiente. Ma è anche consapevole del valore religioso che le sue azioni possono assumere nel violare l'ambiente. Molto famosa nella antichità – ce ne dà notizia Servio nel suo commento a Virgilio<sup>14</sup> – era stato il caso degli abitanti di Camarina, i quali nonostante l'oracolo di Apollo li avesse sconsigliati, avevano prosciugato la palude situata nei pressi della città. La punizione fu che i nemici poterono avere facile accesso alla città proprio attraverso la palude bonificata.

Ma è soprattutto la polemica contro la speculazione edilizia a provocare da più parti una reazione, che ha il carattere di una vera e propria presa di coscienza dei problemi ambientali nella antica Roma. Il poeta Orazio, nello scagliarsi contro la speculazione edilizia, ne fa un motivo, in una sua ode<sup>15</sup>, per ricordare con nostalgia il passato, quando al tempo di Romolo e di Catone “piccoli erano i loro averi privati, ma grandi quelli pubblici: non v'era portico privato che per catturare il fresco di settentrione si misurasse a pertiche, e le leggi vietavano di disprezzare la capanna avuta in sorte, ma comandavano di ornare con marmi preziosi e a pubbliche spese le città e i templi degli dèi”. Ancora Plinio il Vecchio critica la speculazione edilizia, che ha condotto alla scomparsa dei numerosi orti urbani per lasciare lo spazio alla costruzione di sempre nuovi edifici:

---

<sup>13</sup> Vitr., *De arch.*, 6,4,1-2.

<sup>14</sup> Verg., *Aen.*, 3,701.

<sup>15</sup> Hor., *carm.*, 2,15.

Plinio, *nat. hist.*, 19,59: iam in fenestris suis plebs urbana imagine hortorum cotidiana oculis rura praebebant, antequam praefigi prospectus omnes coegit multitudinis innumerae saeva latrocinatio<sup>16</sup>.

È questo un riferimento a un concetto assai vicino a ciò che noi oggi chiamiamo “sviluppo sostenibile”, concetto che è ancora presente in Plinio con riguardo allo sfruttamento delle miniere, a proposito delle quali egli ammonisce al rispetto della alternanza fra impiego e riposo delle risorse naturali<sup>17</sup>.

La speculazione edilizia conduceva anche all’impiego di materiali scadenti con il conseguente crollo di edifici, come denuncia ancora Plinio:

Plinio, *nat. hist.*, 36,176: Ruinarum urbis ea maxume causa, quod furto calcis sine ferumine suo caementa componuntur. intrita quoque ea quo vetustior, eo melior. in antiquorum aedium legibus invenitur, ne recentiore trima uteretur redemptor; ideo nullae tectoria eorum rimae foedavere, tectorium, nisi quod ter haerenato et bis marmorato inductum est, numquam satis splendoris habet. uliginosa et ubi salsugo vitiet testaceo sublini utilius<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> “Un tempo la plebe romana anche sulle sue finestre offriva agli occhi lo spettacolo della campagna nell’immagine quotidiana dei giardini: ma questo poteva avvenire solo prima che le violente ruberie di un’innumerevole moltitudine costringessero a sbarrare ogni possibile vista”. Tr. di P. FEDELI, *La natura violata. Ecologia e mondo romano* cit., p. 48.

<sup>17</sup> Plin., *nat. hist.*, 34,164.

<sup>18</sup> “La causa principale dei crolli degli edifici a Roma è che, per risparmiare fraudolentemente sulla calce, le pietre vengono messe insieme senza il necessario legamento. Anche quando dà luogo alla malta, quanto più è vecchia, tanto è migliore. Nelle leggi degli antichi sulle case, si trova una disposizione che vieta agli impresari di usare calce che abbia meno di tre anni: ecco perché non c’erano crepe a deturpare i loro intonaci. Intonaco che d’altra parte, non ha mai abbastanza splendore se non vengono date tre mani di calce e di sabbia e due di calce e polvere di marmo”. Tr. di P. FEDELI, *La natura violata. Ecologia e mondo romano* cit., p. 48.



La speculazione edilizia era inoltre per Seneca la principale causa dei frequenti incendi che a Roma si propagavano con facilità attraverso vie tanto strette e case così alte, che era praticamente impossibile scampare a un crollo o a un incendio<sup>19</sup>. Eppure già le XII tavole prevedevano un complesso di regole in merito alle distanze tra edifici e alla messa a dimora di alberi. Tra esse, naturalmente, la previsione dell'*ambitus*, con una distanza pari a cinque piedi tra un edificio e l'altro, che doveva servire anche a impedire il propagarsi degli incendi e a evitare le conseguenze di eventuali crolli a danno di edifici vicini. Ma nel I secolo a.C. il fenomeno frequente della costruzione di case addossate le une alle altre, in violazione dell'antico divieto risalente alle XII Tavole di costruire un edificio appoggiato al muro comune, diede spesso luogo a controversie che attestano gli eccessi della esplosione demografica e dell'inurbamento a Roma<sup>20</sup>.

Queste misure si accompagnano a quelle disposizioni relative al divieto di costruire oltre una determinata altezza. Così il geografo Strabone ricorda che la disposizione con la quale Augusto stabiliva il divieto di costruire oltre settanta piedi (circa venti metri), ridotto da Traiano a sessanta, era da ricondurre alle esigenze della salubrità dei luoghi e alla necessità di evitare la speculazione edilizia<sup>21</sup>, praticata spesso da personaggi facoltosi come Marco Crasso, il quale, come scrive Plutarco<sup>22</sup>, forte di una vera e propria truppa di 500 servi fra architetti e muratori, non appena si verificava un crollo o un incendio di un edificio acquistava a poco prezzo le case danneggiate per poi specularci.

Quanto all'inquinamento esso doveva essere perlopiù di natura organica. La dislocazione di accampamenti militari lungo i fiumi e in genere nei pressi di sorgenti era ragione di contaminazione delle acque, come lo erano i sacrifici cruenti, i cui resti finivano spesso nei fiumi o nelle sorgenti, e

---

<sup>19</sup> Sen., *Contr.*, 2,1,11-13.

<sup>20</sup> Si veda Cic., *Top.*, 4,24; D. 39,2,43,1 (*Alf. 2 dig.*).

<sup>21</sup> Strab., *Geogr.*, 5,3,7.

<sup>22</sup> Plut., *Crass.*, 2,5.

persino le battaglie militari, al termine delle quali i cadaveri, ugualmente, erano sovente gettati nei fiumi<sup>23</sup>.

Se l'uomo è causa di inquinamento, egli però può essere per le fonti antiche anche strumento di intervento per limitare i danni da lui causati: "al bene degli uomini ha provveduto nel migliore dei modi la natura" (*optime rebus mortalium consuluisse naturam*), scrive Tacito richiamando la necessità di rispetto per la natura, invocata quando il senato, nel 15 d.C., sulla base di motivi religiosi, si era rifiutato di consentire la deviazione di fiumi e di emissari di laghi per evitare le piene del Tevere<sup>24</sup>.

È presente inoltre nelle fonti la idea della tutela di risorse e beni ambientali, quali ad esempio quelle relative alla tutela degli alberi<sup>25</sup>, in cui è evidente un fondamento religioso che sarebbe però errato volere limitare all'ambito non giuridico, con una distinzione fra sfera religiosa e sfera giuridica che è più frutto della concezione moderna dell'*Isolierung* che della impostazione propria della scienza giuridica romana<sup>26</sup>. Sappiamo a questo proposito da Cicerone che Anco Marcio aveva destinato alle *res publicae*, quindi all'uso comune, i boschi che aveva conquistato. È noto, inoltre, che le XII Tavole stabilivano una ammenda pecuniaria per colui che, privo di diritto, avesse tagliato alberi altrui<sup>27</sup>.

In conclusione, quella che si presenta ai nostri occhi, attraverso le fonti che ho ora richiamate, non è una situazione priva di risvolti giuridici se, come vedremo fra breve, è sulla base di essa che Labeone può elaborare un

---

<sup>23</sup> Cic., *Tusc.*, 5,97. Sil. Ital., *Pun.*, 1,42,49; Plin., *nat.*, 24,142-149.

<sup>24</sup> Tac., *Ann.*, 1,79.

<sup>25</sup> Prop., *el.*, 4,4,3-6; 4,9,23-30; Plin., *nat.*, 12,2,3. Si veda per queste e altre fonti L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico* cit., pp. 52 ss.

<sup>26</sup> Si veda F. SCHULZ, *Prinzipien des römischen Rechts*, München 1934 (=ID., *I principii del diritto romano* (a cura di V. ARANGIO-RUIZ), Firenze 1949, pp. 16 ss., da cui si cita), al quale si deve ascrivere il tentativo più importante di individuare nella esperienza giuridica romana la avvenuta separazione tra diritto e religione. Per la analisi critica di tale tesi si veda però F. SINI, *Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica*, Torino 2001, pp. 36 ss., con riferimenti alla letteratura.

<sup>27</sup> Plin., *nat.*, 17,1,7.

profilo naturalistico delle sue soluzioni in materia di *salubritas*, su cui ha soffermato la attenzione Andrea Di Porto<sup>28</sup>. Una impostazione dunque concreta quella che emerge dal breve quadro ora presentato, che si rivela in linea con la scienza giuridica odierna, la quale appare sempre meno fiduciosa di quanto lo era qualche decennio fa in merito alla inesauribilità delle risorse naturali e dunque più decisa a elaborare una normativa, il cui obiettivo essenziale è appunto la individuazione del cosiddetto “sviluppo sostenibile”.

## ***2. L'uomo e la natura: determinismo ambientale e superamento dell'antropocentrismo nella prospettiva del ius naturale***

L'atteggiamento dei romani nei confronti dell'ambiente è caratterizzato da quella stessa ambiguità che caratterizza l'atteggiamento dei moderni. Da un lato l'ambiente è visto come un bene complesso da tutelare in tutte le sue manifestazioni, dall'altro, soprattutto in presenza di certe catastrofi che l'uomo si ostina a chiamare naturali, ma che spesso di naturale niente hanno, la natura è percepita come entità ostile e quindi da combattere e da dominare<sup>29</sup>.

Un primo aspetto molto importante di tale atteggiamento è quello del determinismo ambientale. Le fonti – penso ad esempio a molte delle notazioni contenute nella *Naturalis Historia* di Plinio il Vecchio o ad alcune osservazioni riportate nel *De Architectura* di Vitruvio – mettono in rilievo il fatto che l'ambiente offra le condizioni essenziali di sviluppo dell'uomo e degli altri esseri viventi. Si tratta di una prospettiva che risale al V secolo a.C., secondo i principi della scuola di Ippocrate, per il quale le condizioni ambientali e climatiche determinano le principali caratteristiche fisiche, sociali e persino politiche di una popolazione. Così, nel celebre capitolo 24

---

<sup>28</sup> A. DI PORTO, *La tutela della “salubritas” fra editto e giurisprudenza, I. Il ruolo di La-beone cit.*, pp. 1 ss.; ID., *Salubritas e forme di tutela in età romana. Il ruolo del civis cit.*, pp. 51.

<sup>29</sup> Cfr. P. FEDELI, *La natura violata. Ecologia e mondo romano cit.*, *passim*.

del Trattato pseudoippocrateo *Sulle arie, le acque, i luoghi* (Περὶ ἀέρων, ὑδάτων, τόπων), si osserva che coloro che vivono in territori montagnosi e ricchi di acqua possiedono una corporatura robusta e una natura selvatica, mentre coloro che vivono in zone pianeggianti e fertili sono uomini pusillanimi e tarchiati. È sulla base di una tale riflessione scientifica che Aristotele può affermare, nel celebre libro VII della *Politica*, che mentre coloro che vivono nelle regioni fredde sono pieni di coraggio e predisposti alla libertà, gli abitanti dell'Asia sono poco vivaci di spirito e tendono a vivere come schiavi e servi<sup>30</sup>.

In Roma i principi del determinismo ambientale sono richiamati per giustificare la diversità dei romani dagli altri popoli. Così ad esempio Cicerone, nel *de lege agraria*, considera che le qualità umane non dipendono da fattori genetici, ma dalle condizioni di vita e dalla alimentazione, ragione per la quale i romani prevalgono sugli altri popoli anche per qualità morali, mentre i cartaginesi sono fraudolenti e bugiardi, i campani superbi, i liguri rozzi. La stessa rappresentazione del barbaro, penso specialmente alle celebri pagine di Tacito nella *Germania*<sup>31</sup>, come di un uomo violento, incolto, che abita grandi distese inaccessibili e tenebrose, è figlia di una concezione che, in nome dell'ambiente climatico, individua le differenze tra gli uomini per legittimare la prevalenza culturale e politica di un popolo sopra l'altro.

Un secondo aspetto dell'atteggiamento sopra richiamato è quello speculare del condizionamento dell'uomo sulla natura. L'uomo è descritto talvolta nelle fonti come un essere capace di dominare la natura, la quale a sua volta viene vista come una entità da sfruttare e da saccheggiare. Si tratta di una visione che risponde a una concezione antropocentrica dell'universo che sarà a lungo dominante fino ai nostri giorni.

---

<sup>30</sup> Arist., *Pol.*, 1327 b. Sul determinismo ambientale si veda O. LONGO, "Ecologia antica. Il rapporto uomo/ambiente in Grecia", in *Aufidus*, 6 (1988), pp. 3 ss.; P. FEDELI, *La natura violata. Ecologia e mondo romano* cit., pp. 23 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico* cit., pp. 24 ss.

<sup>31</sup> Tac., *Germ.*, 5,1-3.

Tra i numerosi testi che si potrebbero qui richiamare, ve ne uno che costituisce il fondamento dell'antropocentrismo: è un brano di Aristotele, tratto dalla sua *Politica*, che vale la pena di leggere:

Arist., *Pol.*, 1,9,1256b15-26: ὥστε ὁμοίως δῆλον ὅτι καὶ γενομένο-  
ις οἰητέον τὰ τε φυτὰ τῶν ζῴων ἔνεκεν εἶναι καὶ τὰ ἄλλα ζῶα τῶν ἀνθ-  
ρώπων χάριν, τὰ μὲν ἡμέρα καὶ διὰ τὴν χρῆσιν καὶ διὰ τὴν τροφήν, τῶν  
δ' ἀγρίων, εἰ μὴ πάντα, ἀλλὰ τὰ γε πλεῖστα τῆς τροφῆς καὶ ἄλλης βοη-  
θείας ἔνεκεν, ἵνα καὶ ἐσθῆς καὶ ἄλλα ὄργανα γίνηται ἐξ αὐτῶν. εἰ οὖν ἡ  
φύσις μὴτὲν μῆτε ἀτελὲς ποιεῖ μῆτε μάτην, ἀναγκαῖον τῶν ἀνθρώπων  
ἔνεκεν αὐτὰ πάντα πεποιηκέναι τὴν φύσιν. διὸ καὶ ἡ πολεμικὴ φύσει  
κτητικὴ πῶς ἔσται (ἢ γὰρ θηρευτικὴ μέρος αὐτῆς), ἧ δεῖ χρῆσθαι πρὸς  
τε τὰ θηρία καὶ τῶν ἀνθρώπων ὅσοι πεφυκότες ἄρχεσθαι μὴ θέλουσιν,  
ὥς φύσει δίκαιον τοῦτον ὄντα τὸν πόλεμον<sup>32</sup>.

Aristotele aggiunge, nell'*Etica Nicomachea*, che “Non v'è amicizia né legame di giustizia verso le cose prive di anima. E neppure vi sono verso un cavallo o un bue, né verso uno schiavo in quanto schiavo: non vi è, infatti, nulla in comune<sup>33</sup>”.

A Roma l'antropocentrismo penetra specialmente attraverso la filosofia stoica, in cui è possibile riscontrare affermazioni in merito alla superiorità dell'uomo sugli altri animali, i quali sono, dunque, creati in funzione del

---

<sup>32</sup> “Le piante sono fatte per gli animali e gli animali per l'uomo, quelli domestici perché ne usi e se ne nutra, quelli selvatici, se non tutti, almeno la maggior parte, perché se ne nutra e se ne serva per gli altri bisogni, ne tragga vesti e altri arnesi. Se dunque la natura niente fa né imperfetto né invano, di necessità è per l'uomo che la natura li ha fatti, tutti quanti. Perciò anche l'arte bellica sarà per natura in un certo senso arte di acquisizione (e infatti l'arte della caccia ne è una parte), e si deve praticare contro le bestie e contro quegli uomini che, nati per obbedire, si rifiutano, giacché per natura tale guerra è giusta”. La traduzione è di R. Laurenti in Aristotele, *La Politica* (a cura di R. LAURENTI), Roma-Bari, 1966, p. 421.

<sup>33</sup> Arist., *Eth. Nic.*, 8,11,1161b1-3: φιλία δ' οὐκ ἔστι πρὸς τὰ ἄψυχα οὐδὲ δίκαιον. ἀλλ' οὐδὲ πρὸς ἵππον ἢ βοῦν, οὐδὲ πρὸς δοῦλον ἢ δοῦλος, οὐδὲν γὰρ κοινόν ἐστιν. Tr. di M. VEGETTI, *Il coltello e lo stilo*, 3ª ed., Milano 1996, p. 42.

primo<sup>34</sup>. Emblematica è l'opinione, peraltro non isolata, del filosofo e matematico greco, stoico, Crisippo, secondo cui gli animali esistono in funzione degli uomini e degli dèi. Ciò giustifica, sul piano giuridico, la possibilità di sfruttare gli animali senza commettere nei loro confronti alcuna ingiustizia e porta ad escludere che i rapporti tra tutti gli esseri animati siano fondati sul diritto<sup>35</sup>:

Cic., *fin.* 3,20,67 (= *SVF* III,371): Et quomodo hominum inter homines iuris esse vincula putant, sic homini nihil iuris esse cum bestiis. praeclare enim Chrysippus, cetera nata esse hominum causa et deorum, eos autem communitatis et societatis suae, ut bestiis homines uti ad utilitatem suam possint sine iniuria<sup>36</sup>.

Diog. Laert. 7,129 (= *SVF* 3,367): Ἐπι ἀρέσκει αὐτοῖς μηδὲν εἶναι ἡμῖν δίκαιον πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα, διὰ τὴν ἀνομοιότητα, καθά φησι Χρῦσιππος ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ δικαιοσύνης καὶ Ποσειδώνιος ἐν πρώτῳ Περὶ καθήκοντος<sup>37</sup>.

Secondo Crisippo, come ricorda Cicerone nel *de natura deorum*, “ogni cosa, ad eccezione del cosmo nel suo complesso, si genera in funzione di

---

<sup>34</sup> Si veda Porph., *Abst.*, 3,20 (= *SVF* II,1152); Cic., *nat. deor.*, 2,14,37 (*SVF* II,1153); Cic., *leg.*, 1,8,25 (= *SVF* II,1162); Origen., *Contra Celsum*, 4,74 (= *SVF* II,1157).

<sup>35</sup> Si veda anche Plut., *Soll. an.*, 963F-964A (= *SVF* III,373).

<sup>36</sup> “E come – essi dicono – esistono vincoli di diritto degli uomini fra di loro, così l'uomo non ha nessun diritto in comune con le bestie. Ottima l'asserzione di Crisippo: tutto il resto è nato per gli uomini e per gli dèi, ed essi per la loro comunità e la loro società, cosicché gli uomini possono sfruttare le bestie per la loro utilità senza commettere ingiustizia”. Tr. di N. Marinone, in Cicerone, *Opere politiche e filosofiche*, II (a cura di N. Marinone), Torino 1955, p. 165. Sull'antropocentrismo di Cicerone si veda S. ROCCA, *Uomini e animali in Cicerone*, Genova 1998, pp. 57 ss.

<sup>37</sup> “È loro opinione che l'uomo non sia vincolato ad alcuna legge di giustizia nei confronti degli altri animali, perché non ha somiglianza con loro, secondo quanto afferma Crisippo nel suo primo libro dell'opera *Sulla giustizia* e Posidonio nel primo libro dell'opera *Sul dovere*”. Tr. di G. Reale, in Diogene Laerzio, *Vite e dottrine dei più celebri filosofi* (a cura di G. REALE, con la collaborazione di G. GIRGENTI e di I. RAMELLI), Milano 2005, p. 847.

un'altra: le messi e i frutti della terra a vantaggio degli animali; gli animali a vantaggio degli uomini: il cavallo per il trasporto, il bue per l'aratura, il cane per la caccia e per fare la guardia. L'uomo poi, da parte sua, è nato per contemplare il mondo e per imitarlo"<sup>38</sup>. Non siamo di fronte a una concezione della natura della quale l'uomo è parte, ma alla idea secondo cui la esistenza della natura si giustifica in quanto posta esclusivamente in funzione dell'uomo. È la base teorica del ragionamento che permette a Cicerone, nel *de natura deorum*, di descrivere l'uomo come un essere capace di dominare gli elementi naturali e di piegare addirittura il corso dei fiumi<sup>39</sup>.

Dalla stessa antichità ci vengono però le premesse per il superamento dell'antropocentrismo. Basti pensare qui a Teofrasto, il quale, succeduto al maestro Aristotele alla direzione del Liceo, nella *Metafisica*<sup>40</sup>, confuta il fondamento dell'antropocentrismo sulla base della partecipazione degli animali al diritto<sup>41</sup> e ritiene che lo scopo delle piante e degli animali non sia quello di essere utili all'uomo, poiché ogni elemento della natura non è mai al servizio esclusivo di un altro, ma si motiva in ragione di un complesso di relazioni reciproche<sup>42</sup>.

La natura possiede insomma una sua giustificazione intrinseca secondo una filosofia assai vicina alle odierne teorie della etica ambientale. Teofrasto nega il fondamento dell'antropocentrismo sulla base della grande questione della partecipazione degli animali al diritto. Egli, rifiutando la legit-

---

<sup>38</sup> Cic., *nat. deor.*, 2,14,37 (=SVF II,1153): *Scite enim Chrysippus, ut clipei causa involucrum vaginam autem gladii, sic praeter mundum cetera omnia aliorum causa esse generata, ut eas fruges atque fructus, quos terra gignit, animantium causa, animantes autem hominum, ut eum vehendi causa, arandi bovem, venandi et custodiendi canem; ipse autem homo ortus est ad mundum contemplandum et imitandum -- nullo modo perfectus, sed est quaedam particula perfecti.* La traduzione riportata nel testo è di R. Radice, in *Stoici antichi. Tutti i frammenti raccolti da Hans von Arnim* (a cura di R. RADICE), Milano 2006, p. 943.

<sup>39</sup> Cic., *nat. deor.*, 2,152.

<sup>40</sup> Arist., *Met.*, 9,34.

<sup>41</sup> Porph., *Abst.*, 3,25.

<sup>42</sup> Plut., *Soll. an.*, 963F-964A; *De es. car.*, 999 A-B.

timità dei sacrifici cruenti<sup>43</sup>, riconosce tale partecipazione sostenendo una comune appartenenza ad un unico gruppo che dalla famiglia passa a coloro che discendono da un antenato comune, ai cittadini di una stessa πόλις e quindi a tutti gli esseri animati. Gli uomini e gli altri animali rispondono ai medesimi principi costitutivi non solo in relazione al corpo, ma anche in riferimento all'anima, uguale per tutti gli esseri animati, e alla facoltà razionali<sup>44</sup>.

La critica aspra mossa da Plutarco contro quei filosofi, da lui indicati genericamente col nome di peripatetici<sup>45</sup>, i quali attribuiscono all'uomo il predominio sul resto degli animali, nel predicare il rispetto della vita di tutti gli esseri animati, si carica di un contenuto giuridico di rilievo centrale:

Plut., *Soll. an.* 963F-964A: οἱ γὰρ ἀπὸ τῆς Στοᾶς καὶ τοῦ Περιπάτου μάλιστα πρὸς τοῦναντίον ἐντείνονται τῷ λόγῳ, τῆς δικαιοσύνης ἐτέραν γένεσιν οὐκ ἐχούσης, ἀλλὰ παντάπασιν ἀσυστάτου καὶ ἀνυπάρκτου γιγνομένης, ἢ εἰ πᾶσι τοῖς ζῴοις λόγου μέτεστι· γίγνεται γὰρ ἢ τὸ ἀδικεῖν ἀναγκαῖον ἡμῖν ἀφειδοῦσιν αὐτῶν, ἢ μὴ χρωμένων αὐτοῖς τὸ

---

<sup>43</sup> Si veda M.V. BACIGALUPO, *Il problema degli animali nel pensiero antico*, Torino 1965, pp. 28 ss.; L. REPICI, "Il paradigma animale nella botanica di Teofrasto", in *Rivista di Filosofia*, 76 (1985), pp. 367 ss.; A.M. BATTEGAZZORE, "La concezione teofrastea dell'οἰκειότης e del δίκαιον verso gli animali alla luce di un passo controverso di Porfirio ('*De abst.*' II,22,1-3)", in AA.VV., ΟΔΟΙ ΔΙΖΗΣΙΟΣ. *Le vie della ricerca. Studi in onore di Francesco Adorno* (a cura di M.S. FUNGHI), Firenze 1996, pp. 81 ss.; G. SANTESE, "Introduzione", in Plutarco, *Il cibarsi di carne* (a cura di L. INGLESE - G. SANTESE), Napoli 1999, pp. 72 ss.; L. REPICI, "Aristotele, Teofrasto e il problema di una giustizia verso le piante", in AA.VV., *Il dibattito etico e politico in Grecia tra il V e il IV secolo* (a cura di M. MIGLIORI), Napoli 2000, pp. 545 ss.

<sup>44</sup> Si veda Porph., *Abst.*, 3,25. Cfr. G. SANTESE, "Introduzione" cit., pp. 75 ss., la quale, con riferimento alla nozione di οἰκείωσις in Teofrasto, parla di un "legame originario che lega fra loro i viventi", contestando a ragione U. DIERAUER, *Tier und Mensch im Denken der Antike. Studien zur Tierpsychologie, Anthropologie und Ethik*, Amsterdam 1977, pp. 166 ss., che riduce la nozione alla generica condivisione in tutti gli esseri animati delle "più elementari condizioni corporee e psichiche". Sul tema si veda anche L. REPICI, "Aristotele, Teofrasto e il problema di una giustizia verso le piante" cit., pp. 554 ss.

<sup>45</sup> Sul problema di identificare i peripatetici ai quali allude Plutarco si veda G. SANTESE, "Introduzione" cit., pp. 39 ss. Sul punto si veda anche Cic., *fin.*, 3,20,67; Diog. Laert. 7,129 (=SVF III,367).



ζῆν ἀδύνατον καὶ ἄπορον· καὶ τρόπον τινὰ θηρίων βίον βιωσόμεθα, τὰς ἀπὸ τῶν θηρίων προέμενοι χρείας<sup>46</sup>.

Plut., *De es. car.* 999 A-B: [A] ‘ναί, φησίν, οὐδὲν γὰρ ἡμῖν πρὸς τὰ ἄλογα οἰκεῖον ἔστιν.’ ... [B] Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτ’ ἤδη σκεψώμεθα, τὸ μηδὲν εἶναι πρὸς τὰ ζῶα δίκαιον ἡμῖν<sup>47</sup>.

L’attenzione per il mondo animale offre quindi l’occasione per rifiutare l’idea della supremazia dell’uomo nell’universo. Così, nella polemica condotta da Celso contro i cristiani, uno spazio rilevante è occupato dalla contestazione della idea, attribuita al cristianesimo, secondo cui il mondo è stato creato per l’uomo anziché per tutti gli esseri viventi:

Cels., *Ἀληθῆς λόγος*, 4,99: Οὐκ οὐκ ἀνθρώπων πεποιήται τὰ πάντα, ὥσπερ οὐδὲ λέοντι οὐδὲ ἀετῷ οὐδὲ δελφῖνι, ἀλλ’ ὅπως ὅδε ὁ κόσμος ὡς ἂν θεοῦ ἔργον ὀλόκληρον καὶ τέλειον ἐξ ἀπάντων γένηται· τούτου χάριν μεμέτρηται τὰ πάντα, οὐκ ἀλλήλων, ἀλλ’ εἰ μὴ πάρεργον, ἀλλὰ τοῦ ὅλου. Καὶ μέλει τῷ θεῷ τοῦ ὅλου, καὶ τοῦτ’ οὐ ποτ’ ἀπολείπει πρόνοια, οὐδὲ κάκιον γίνεται, οὐδὲ διὰ χρόνου πρὸς ἑαυτὸν ὁ θεὸς ἐπιστρέφει, οὐδ’ ἀνθρώπων ἕνεκα ὀργίζεται, ὥσπερ οὐδὲ πιθήκων οὐδὲ

---

<sup>46</sup> «Nei loro ragionamenti Stoici e Peripatetici pervengono a conclusioni opposte. Se tutti gli animali fossero dotati di ragione, la giustizia non avrebbe altra alternativa che essere del tutto incoerente e impossibile. Infatti, o noi non risparmiamo gli animali e allora di necessità diventiamo ingiusti, oppure rinunciamo a sfruttarli, e allora la nostra stessa vita diverrebbe impossibile e insopportabile: si potrebbe dire che rinunciando all’uso degli animali, noi stessi finiremmo col vivere da animali». Traduzione di R. Radice, in *Stoici antichi. Tutti i frammenti raccolti da Hans von Arnim* cit., pp. 1150 ss. Si veda G. SANTESE, “Introduzione” cit., pp. 35 ss.

<sup>47</sup> «[A] “Sicuramente – essi dicono – non esiste per noi nessuna parentela con gli esseri privi di ragione” ... [B] Ma volgiamoci ora a considerare anche la teoria secondo cui non esiste, da parte nostra, un obbligo giuridico nei confronti degli animali». Traduzione di G. Santese, in Plutarco, *Il cibarsi di carne* cit., pp. 167 ss.

μυῶν· οὐδὲ τούτοις ἀπειλεῖ, ὧν ἕκαστον ἐν τῷ μέρει τὴν αὐτοῦ μοῖραν εἴληφε<sup>48</sup>.

Nella giurisprudenza romana il rifiuto dell'antropocentrismo è attestato in maniera particolarmente significativa nella enunciazione del *ius naturale*, concepito come quel diritto che la natura insegna a tutti gli esseri animati, formulata da Ulpiano, nel terzo sec. d.C., sulla base delle riflessioni filosofiche greco-romane in tema di condizione giuridica animale:

D. 1,1,1,3 (Ulp. 1 *inst.*): Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censerī.

Si tratta di una prospettiva biocentrica in cui l'uomo è parte essenziale ma non l'unica parte dell'universo. Degno della massima attenzione è il fatto che Ulpiano, con la definizione del *ius naturale*, mostra di volersi richiamare ad una enunciazione caratterizzata da una precisa valenza giuridi-

---

<sup>48</sup> “Dunque l'universo non è stato fatto per l'uomo, e d'altronde nemmeno per il leone o per l'aquila o per il delfino, ma perché questo mondo, in quanto opera di dio, risultasse compiuto e perfetto in tutte le sue parti: a questo fine tutto è stato commisurato, non in vista dei rapporti reciproci, se non incidentalmente, ma del complesso dell'universo. E questo complesso è il solo di cui dio si preoccupa, ed esso solo non è mai abbandonato dalla provvidenza e non muta in peggio; e nemmeno accade che, col trascorrere del tempo, dio lo richiami a sé o si adiri per via degli uomini più di quanto non faccia per via delle scimmie o dei topi; e del pari egli non minaccia quegli esseri che hanno ricevuto, ognuno per quanto gli spetta, il proprio destino”. Tr. di G. Lanata, in Celso, *Il discorso vero* (a cura di G. LANATA), Milano 1987, p. 106. Sulla polemica di Celso contro l'antropocentrismo si rinvia a G. LANATA, “Prefazione”, in Celso, *Il discorso vero* (a cura di G. LANATA), Milano 1987, pp. 39 ss.; 212 ss.; EAD., “Antropocentrismo e cosmocentrismo nel pensiero antico” cit., pp. 43 ss.

ca con implicazioni concrete in tema di ambiente. Il richiamo agli animali, anche non umani, come enti di riferimento della nozione di *ius naturale*, evidenzia tale valenza attraverso un cenno all'ambiente in cui essi vivono: *quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est*. L'esemplificazione di situazioni giuridiche fondamentali, inoltre, dall'unione tra individui di sesso maschile e femminile alla procreazione e all'educazione della prole, riscontrabili nella loro base naturale negli uomini e negli altri animali, accentua, sia in forza della visione concreta che a tale *ius* deriva dall'aver tenuto presente gli istituti a base naturalistica, sia in forza della distinzione fra il piano dell'agire umano e quello dell'agire degli altri animali, la valenza giuridica dell'enunciazione di un *ius* comune agli uni e agli altri. Si noti, inoltre, come il volere accomunare la condizione giuridica animale entro un quadro generale, attraverso il riferimento concreto alle situazioni giuridiche riconducibili alla nozione di *ius naturale*, non impedisca ad Ulpiano di distinguere, sempre sul piano giuridico, la condizione umana da quella del resto degli animali. Tale distinzione si desume, in maniera chiara, dalla precisazione relativa alla qualificazione giuridica della congiunzione tra individui di sesso opposto, che, come il giureconsulto precisa, è denominata matrimonio solo all'interno della specie umana. Questa precisazione elimina il campo dalla possibilità di ritenere assurda la definizione ulpiana in quanto frutto di una visione giuridica in cui la condizione umana non è distinta da quella degli altri animali<sup>49</sup>.

La idea di un diritto comune a uomini e altri esseri animati è stata a lungo ridicolizzata dalla dottrina romanistica dell'ultimo secolo, in quanto si è ritenuto che essa appartenesse più al piano della etologia che del diritto. Ma

---

<sup>49</sup> Si veda P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., pp. 86 ss.; ID., *Prospettive romanistiche del diritto naturale* cit., pp. 99 ss. Sulla tendenza di Ulpiano a distinguere tra la condizione degli uomini e quella degli animali in virtù del possesso della ragione, si veda ora V. MAROTTA, "Iustitia, vera philosophia e natura. Una nota sulle *Institutiones* di Ulpiano", in AA.VV., *Testi e problemi del giusnaturalismo romano* (a cura di D. MANTOVANI-A. SCHIAVONE), Pavia 2007, pp. 597 ss.

è facile riscontrare che essa appartiene alla storia della riflessione giuridica sin dalla filosofia greca. Basterebbe richiamare per prendere sul serio l'idea di un diritto comune a uomini e altri animali, oltre alle fonti sopra citate, un autore come Pitagora, il quale, ritenendo che tra tutti gli esseri animati vi sia una comune natura in forza della quale debbano essere banditi i sacrifici di animali<sup>50</sup> e l'alimentazione carnea, riconosce l'esistenza di una unica giustizia secondo una linea di continuità con la *scientia iuris* romana<sup>51</sup>. Pitagora «prescriveva ai “legislatori” di astenersi dalla carne degli animali. Dal momento che era loro intenzione praticare la perfetta giustizia, era ben necessario che non recassero oltraggio agli esseri viventi con noi imparentati»<sup>52</sup>.

A questa concezione farà espresso riferimento Cicerone, nel *De republica*, per ricordare come Pitagora ed Empedocle ritenessero unica la condizione giuridica di tutti gli esseri animati e reputassero delittuosa l'azione di colui che arrecasse danno agli animali non umani<sup>53</sup>. Giustiniano, inoltre, mostra di prendere molto sul serio la impostazione ulpiana<sup>54</sup> assegnando ad essa un significato centrale sul piano sistematico, oltre che nei *Digesta*, nelle *Institutiones*<sup>55</sup>.

<sup>50</sup> Eudox. fr. 36 Gisinger=325 Lasserre (14 B 9 DK); Porph., *Vita Pyth.*, 7; Onesicr., *FGrHist*, 134 F 17 (Str., 15,1,63-65).

<sup>51</sup> Xenophan, 21 B 7 DK=fr. 7 West=Gentili-Prato (Diog. Laert., 8,36); Arst., *De an.*, 407 b 20=58 B 39 DK; Hdt., 2,123=14 A 1 DK.

<sup>52</sup> Iambl., *Vita Pyth.* 24,108: ἤδη δὲ καὶ τῶν πολιτικῶν τοῖς νομοθέταις προσέταξεν ἀπέχεσθαι τῶν ἐμψύχων· ἄτε γὰρ βουλομένους ἄκρως δικαιοπραγεῖν ἔδει δήπου μηδὲν ἀδικεῖν τῶν συγγενῶν ζώων. Tr. di M. Giangiulio, in *Pitagora. Le opere e le testimonianze* (a cura di M. GIANGIULIO), II, Milano 2000, pp. 397 ss.

<sup>53</sup> Cic., *rep.*, 3,18-19: 18 *esse enim hoc boni viri et iusti, tribuere id cuique quod sit quoque dignum. 19 ecquid ergo primum mutis tribuemus beluis? non enim mediocres viri sed maximi et docti, Pythagoras et Empedocles, unam omnium animantium condicionem iuris esse denuntiant, clamantque inexpiabilis poenas impendere iis a quibus violatum sit animal. scelus est igitur nocere bestiae, quod scelus qui velit.*

<sup>54</sup> Cfr. P. CATALANO, *Giustiniano*, in *Enciclopedia Virgiliana*, II, Roma 1985, p. 762.

<sup>55</sup> Inst. 1,2 pr.: *Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit. nam ius istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae in caelo, quae in terra, quae in mari nascuntur. hinc descendit maris atque feminae coniugatio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio et educatio: videmus etenim cetera quoque animalia istius iuris peritia censer.*

È così che la idea di una partecipazione degli animali non umani al diritto si ritrova nella Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e proclamata a Parigi, presso l'UNESCO, il 15 ottobre 1978. La analisi alla base della Dichiarazione non è improntata a una visione antropocentrica ma a una visione biocentrica, a cominciare dall'art. 1, in cui si stabilisce che "Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza". Questa impostazione centrale della Dichiarazione risulta sin dalla Premessa alla Dichiarazione in cui si afferma il riconoscimento da parte dell'uomo del "diritto all'esistenza" delle altre specie come "fondamento della coesistenza delle specie nel mondo". Impostazione presente ancora nell'art. 2, in cui si dichiara il diritto dell'animale ad essere rispettato; nell'art. 3, in cui si prevede che l'animale non debba essere sottoposto a maltrattamenti; negli artt. 4 e 5, in cui si stabilisce il diritto dell'animale a vivere in un *habitat* adeguato alla specie di appartenenza. Come per la definizione del *ius naturale* in Ulpiano, anche per questa norma così significativa sul piano etico-giuridico vi è chi ha parlato di absurdità<sup>56</sup>. Ma si tratta di una critica che si può spiegare solo con una visione implicitamente normativistica del diritto tesa a individuare più la norma giuridica che i principi.

### ***3. Il problema delle categorie giuridiche per la elaborazione del diritto ambientale***

Per superare una impostazione meramente antichistica nello studio del diritto ambientale romano ci si deve liberare da talune incrostazioni concettuali moderne connesse all'uso di categorie moderne oggi fortemente in crisi. Una volta sgomberato il campo da tali incrostazioni emergono, nella ana-

---

<sup>56</sup> Così E. BALOCCHI, "Animali (protezione degli)", in *Enciclopedia giuridica Treccani*, II, Roma 1988, p. 2.

lisi giuridica, strumenti interpretativi (categorie e principi) utili alla soluzione di problemi giuridici del presente<sup>57</sup>.

Con riferimento specifico a tale aspetto, Paolo Maddalena ha messo molto bene in rilievo le conseguenze negative che derivano dall'impiego dei dogmi del diritto di "stampo liberale", quali quelli della "personalità dello Stato" e della separazione fra "pubblico e privato"<sup>58</sup>. In forza della personificazione o astrazione dello Stato (lo Stato-persona), sempre secondo l'illustre studioso, si è giunti a estromettere dalla tutela dell'ambiente il popolo, da intendersi come gli *universi-cives*, mentre "il cittadino può vantare solo un diritto individuale di fruizione, nei limiti in cui questo stesso diritto è posto e riconosciuto dallo Stato". Vale la pena riportare qui le parole dello studioso ora richiamato:

Ma c'è ancora un'altra idea dominante nell'ordinamento giuridico dello Stato liberale che offusca il pensiero degli studiosi, ed è quella della prevalenza del diritto soggettivo di proprietà privata ... La figura, invece, che ben si attaglia alla tutela ed alla fruizione dell'ambiente è quella della "proprietà collettiva", la quale ha la caratteristica della conservazione del bene oggetto di godimento e della fruizione comune del bene stesso. Qui il bene non è più "merce", ma "bene di valore", oggetto di tutela diretta da parte della legge e non tutelato, come la merce, perché oggetto di proprietà privata (art. 810 c.c.). Si deve anzi dire che, nell'ipotesi della proprietà collettiva, più che di "proprietà", deve parlarsi di "appartenenza" collettiva, nel senso che il bene "appartiene", "è

---

<sup>57</sup> Pone ora in luce questa necessità P. CATALANO, "Diritto, soggetti, oggetti: un contributo alla pulizia concettuale sulla base di D. 1,1,12", in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, II, Napoli 2001, pp. 97 ss.

<sup>58</sup> P. MADDALENA, "La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano", in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2 (2011), pp. 2 ss.

parte” della Comunità, come era ben chiaro ai Romani, che consideravano “parti” della Comunità, sia il “territorio”, sia “i cittadini”<sup>59</sup>.

Emblematico di tale impostazione liberale è quindi il ricorso a un concetto di proprietà privata in termini di dominio e di abuso del diritto, la cui configurazione ha finito con porre in oblio la concezione di quella “proprietà comune o collettiva”, che avrebbe potuto rendere più agevole la identificazione in senso giuridico del concetto di ambiente e la sua stessa tutela. Paolo Maddalena propone di utilizzare il concetto di “collettivo” per applicare pienamente la nostra Costituzione e superare la dicotomia tra privato e pubblico, richiamandosi alla idea di “sovranità popolare” (art. 1 Cost.) e al diritto-dovere di “partecipazione” dei cittadini “all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3, comma secondo, Cost.).

Il rinvio alla concezione romana che abbiamo definito come biocentrica, in quanto tesa al riconoscimento del valore in sé delle diverse componenti dell’ambiente, consente anche di liberarsi dalla visione moderna della nozione di cosa, che conduce, secondo quanto correttamente rileva Paolo Maddalena, alla mercificazione dell’ambiente. La concezione dell’ambiente come bene giuridico rinvia, invece, all’interesse generale sotteso alla tutela di esso, secondo la previsione costituzionale (art. 117, comma secondo, lett. s, Cost.) di una competenza legislativa esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”. Tale concezione appare più in linea con la distinzione romana fra *res* e *personae* che con la rigida distinzione moderna fra soggetto e oggetto di diritto<sup>60</sup>. Essa permette di evitare di ricondurre la titolarità del bene ambiente alla astrazione moderna dello Stato-persona giuridica per riconnetterlo a quella idea dello Stato-

---

<sup>59</sup> P. MADDALENA, “La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano” cit., pp. 3-4.

<sup>60</sup> Cfr. P. MADDALENA, “La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano”, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente*, 1 (2011).

comunità, che è invece in linea con la idea concreta del *populus*<sup>61</sup>. Tale concezione dell'ambiente come bene comune da tutelare di per sé implica anche la configurazione del rapporto tra uomo, ambiente e altri esseri animati in funzione non del potere del primo ma della sua responsabilità.

Il concetto di ambiente come bene comune, cioè come bene dello Stato-comunità può essere, secondo Paolo Maddalena, più agevolmente compreso attraverso il riferimento alle categorie giuridiche romane. E qui ecco che a suo parere lo Stato-comunità corrisponderebbe alla idea concreta del *populus*. La idea di un "soggetto plurimo", proposta da tale studioso, è di difficile concezione per la scienza giuridica contemporanea, la quale si avvale come è noto della categoria di persona giuridica, e dunque di una astrazione, per ammettere attraverso una finzione la 'esistenza' di una aggregazione di uomini (le associazioni) o di uomini e mezzi (le fondazioni). Ma nonostante tale difficoltà, la idea di un soggetto plurimo, sempre secondo l'autore, persiste nella scienza giuridica con riferimento a ipotesi diverse: basterebbe pensare alla associazione non riconosciuta, al condominio, alla comunione e al fatto che nella stessa Costituzione, all'art. 1, si riconosce nel popolo il titolare della sovranità<sup>62</sup>.

È forse giunto il momento di superare non solo la concezione del diritto di proprietà con riferimento a beni di interesse ambientale? Per quanto mi riguarda, non avrei dubbi e preferirei parlare più che dei diritti dei doveri dell'uomo nei confronti dell'ambiente. Ma forse questo risultato richiede una meditazione dell'impiego delle categorie ritenute ancora oggi fondamentali per ogni analisi giuridica: quelle di soggetto e di oggetto di diritto. Nella dottrina ambientalistica degli ultimi anni si va affacciando la idea che

---

<sup>61</sup> Cfr. P. CATALANO, *Populus Romanus Quirites*, Torino 1974, pp. 104 ss.; ID., *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, Torino 1990, pp. 166 ss.; G. LOBRANO, "La alternativa attuale tra i binomi istituzionali: 'persona giuridica e rappresentanza' e 'società e articolazione dell'iter di formazione della volontà'. Una ipotesi (mendeleeviana)", in *Diritto@Storia*, 10 (2011-2012); P.P. ONIDA, *Causa del contratto di societas e profili della sua rilevanza esterna*, Napoli 2012, pp. 92 ss.

<sup>62</sup> Si veda P. MADDALENA, "La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano" cit., pp. 6 ss.



sia opportuno recuperare quella elasticità, che caratterizzava la sistematica gaiana nella distinzione fra *personae* e *res*, concepite non come elementi incomunicanti, al pari delle categorie moderne di soggetto e di oggetto di diritto, ma come modi di manifestazione dei medesimi enti<sup>63</sup>.

#### **4. Superamento della concezione dell'animale come cosa**

Una impostazione biocentrica, condotta sul piano storico della rilevanza del *ius naturale*, entro il quale uomini e altri esseri animati sono da considerare come parte essenziale, fa emergere la necessità di superare la concezione dell'animale non come cosa. A questo risultato dogmatico la dottrina giuridica, specialmente quella civilistica, è giunta attraverso il ricorso a una equazione non verificata tra la nozione antica, romana di *res*, elastica nella sua distinzione dalla nozione concreta, non astratta, di *persona*, e quella moderna di cosa, rigida invece nella sua contrapposizione alla nozione di soggetto di diritto. Ora mentre fra il mondo delle *res* e quello delle *personae* esistono nel sistema giuridico romano punti di contatto, basti pensare all'inquadramento del *servus* sia nell'ambito delle *res*, sia nell'ambito delle *personae*, fra il mondo delle cose-oggetti e il mondo dei soggetti di diritto vi è solo incomunicabilità, perché ciò che è soggetto non è al contempo oggetto<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> Così si esprime ora P. MADDALENA, "La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano" cit., pp. 5 ss. Per la opinione di chi scrive si rinvia a P.P. ONIDA, "Il problema della qualificazione dogmatica dell'animale non umano", in AA.VV, *Per una storia non antropocentrica. L'uomo e gli altri animali. Catalogo della mostra e Atti del convegno di studi, Archivio di Stato di Salerno, maggio 2009* (a cura di E. GRANITO - F. MANZIONE), Roma 2010, pp. 159 ss.; ID., *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., pp. 8 ss.; ID., *Prospettive romanistiche del diritto naturale* cit., pp. 19 ss.

<sup>64</sup> Pone ora in luce molto bene la complessità dello statuto del *servus*, nella prospettiva che qui interessa, E. STOLFI, "La soggettività commerciale dello schiavo nel mondo antico: soluzioni greche e romane", estr. da *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 2 (2009), pp. 11 ss., a cui bisogna aggiungere almeno, nella più recente e assai vasta letteratura sulla condizione servile, U. AGNATI, "'Persona iuris vocabulum'. Per un'interpretazione giuridica di 'persona' nelle opere di Gaio", estr. da *Rivista di diritto romano*, 9 (2009), pp. 26

Sono quindi da rifiutare, in quanto inadeguate a cogliere l'essenza della condizione animale come essere vivente, meritevole di tutela di per sé, sia la impostazione che potremmo chiamare 'oggettivistica', in quanto riduce l'animale alla condizione di una cosa, oggetto appunto della proprietà<sup>65</sup>, con quel che ne consegue sul piano della tutela, sia la impostazione 'soggettivistica', in quanto attribuisce all'animale non umano una categoria fortemente in crisi, frutto di una distorsione antropocentrica, dalla cui applicazione non deriva una reale tutela giuridica<sup>66</sup>.

### **5. *Le res communes omnium***

Il superamento dello schema della proprietà in tema di beni ambientali e nella tutela di essi trova nella distinzione romana fra *res publicae*, *res universitatis* e *res communes omnium* una solida base, dalla quale occorre partire per una riflessione non più fondata in termini di dominio, ma di responsabilità dell'uomo.

È stato correttamente osservato che la qualificazione giuridica dei diversi beni ambientali fu determinante per la predisposizione della tutela, in quanto essa si diversificò a seconda che il bene fosse annoverato nell'ambito delle *res publicae*, *res universitatis*, *res communes omnium*, *res sacrae* o *res nullius*. Se per taluni beni fu decisiva, in Roma arcaica, la protezione ottenuta sul piano giuridico-religioso, con i risvolti che tale piano poté assumere in merito alla distinzione tra *res sacrae*, *res sanctae* e *res religiosae*, fu in età repubblicana che nel diritto romano si operò la individuazione di alcuni beni – le *res publicae* e le *res universitatis* – i quali si considerarono sottratti alla libera disponibilità dei privati e destinati a finalità

---

ss. Per la opinione di chi scrive si rinvia a P.P. ONIDA, "Il problema della qualificazione dogmatica dell'animale non umano" cit., pp. 163 ss.

<sup>65</sup> Pone in evidenza la insufficienza del paradigma della proprietà nella relazione tra uomo e animale P. ZATTI, "Chi è il padrone del cane?", in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 11,1 (1995), pp. 135 ss.

<sup>66</sup> Si veda P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* cit., pp. 7 ss.

pubbliche. Le *res publicae*, strade, piazze, edifici pubblici, porti, fiumi e acque pubbliche, erano così contrapposte alle *res privatae*. Le *res universitatis*, invece, erano considerate quelle destinate alle finalità di collettività municipali e dunque di loro appartenenza<sup>67</sup>.

La qualificazione giuridica delle *res publicae*, sul piano del *ius civile*, era quella di *res nullius*, in quanto sottratte alla appropriazione dei singoli a favore appunto della collettività. Ce lo dice Gaio in quel celebre passo delle *Institutiones*, la cui comprensione è stata a lungo resa difficile dalla sovrapposizione della concezione liberale, secondo la quale la nozione di ciò che è pubblico deve essere ricondotto alla idea dello Stato-persona giuridica: Gai. 2,11: *Quae publicae sunt, nullius videntur in bonis esse; ipsius enim universitatis esse creduntur. Privatae sunt, quae singulorum hominum sunt*. La titolarità delle *res publicae* è invece riconosciuta nelle fonti al *Populus Romanus* non in quanto persona giuridica astratta ulteriore e contrapposta alle persone fisiche dei cittadini, ma in quanto *corpus* identificabile nell’“insieme concreto” dei suoi membri<sup>68</sup>. E qui il riferimento non può che essere a Cicerone, il quale nel *De republica*, dopo avere osservato che la repubblica è la cosa del popolo, definisce il concetto di popolo in termini societari non come “qualsiasi riunione di uomini in qualsiasi modo aggregata-si, ma come quella moltitudine associatasi dal consenso del diritto e dalla comune utilità”<sup>69</sup>.

In un testo assai noto tratto dalle sue *Institutiones*, riportato nei *Digesta* di Giustiniano, Marciano (II-III secolo d.C.) indica quelle che egli definisce come *res communes omnium*: l’aria, l’acqua che scorre nel fiume, il mare e il litorale marino: D. 1,8,2,1 (Marc. 3 *inst.*): *Et quidam naturali iure omnia*

---

<sup>67</sup> Per i riferimenti al rapporto tra *res publicae* e ambiente si rinvia a L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela dell’ambiente nella sua evoluzione storica. L’esperienza del mondo antico* cit., pp. 107 ss.

<sup>68</sup> Si veda P. CATALANO, *Populus romanus Quirites*, Torino 1974, pp. 97 ss.; P. MADDALENA, “La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano” cit., pp. 6 ss.

<sup>69</sup> Cic., *rep.*, 1,39: *Populus autem non omnis coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus.*

*communis sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris*<sup>70</sup>. Si tratta quindi di beni che spettano a tutti gli esseri viventi secondo una prospettiva di diritto naturale espressamente richiamata dal giurista<sup>71</sup>. Nel testo di Marciano la dottrina ha ritenuto di potervi ravvisare la enunciazione in sintesi della proprietà collettiva dei beni comuni, la quale è certo presente nell'ordinamento giuridico italiano, quando nella Costituzione si riconoscono fra i principi fondamentali la "sovranità popolare", nell'art. 1, e la "partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", nell'art. 3, comma secondo. Principi dai quali discende, come ancora nota Paolo Maddalena, il fatto che "la tutela e la gestione dell'ambiente, e di conseguenza la sua fruizione, non è nelle mani dell'Autorità, ma nelle mani del Popolo, implicando peraltro la partecipazione di tutti i cittadini"<sup>72</sup>. Il cittadino, in quanto singolo, ha un diritto all'uso dell'ambiente, mentre, in quanto parte della collettività, ha un diritto appunto "collettivo" che comporta il potere di agire per la tutela e la conservazione dell'ambiente<sup>73</sup>. L'appartenenza collettiva di tali beni è presente, per quei beni demaniali o per quelli che sono sottratti alla libera disponibilità dei privati, anche nella Costituzione italiana, nella quale è evidente, comunque la si voglia intendere, la influenza della contrapposizione liberale fra proprietà privata e proprietà pubblica (art. 42 Cost.).

## **6. I mezzi di tutela della salubritas. L'azione popolare**

A partire dal III-II sec. a.C. è possibile individuare nell'opera del pretore la elaborazione dei primi interventi attraverso l'editto, volti a garantire la

---

<sup>70</sup> D. 1,8,2,1 (Marc. 3 *inst.*).

<sup>71</sup> Nella vastissima letteratura sulle *res communes omnium* si veda per tutti M.G. ZOZ, *Riflessioni in tema di res publicae*, Torino 1999, pp. 34 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico* cit., pp. 105 ss.; A. TRISCIUOGGIO, "Tutela del Medio Ambiente (Roma, Europa, América Latina)" cit., pp. 698 ss.

<sup>72</sup> Cfr. P. MADDALENA, "La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano" cit., pp. 4 ss.

<sup>73</sup> Cfr. P. MADDALENA, *Danno pubblico ambientale* cit., pp. 51 ss.

tutela di beni a rilevanza ambientale. Alcuni interdetti dovevano assumere, sin dalla loro configurazione originaria, una funzione specifica in tema di tutela della *salubritas*, mentre altri solo in seguito furono impiegati anche in ambito ambientale<sup>74</sup>.

La comminazione di ammende da parte di quei magistrati che sovrintendevano al controllo della salubrità dei luoghi pubblici e delle acque può essere visto come una enunciazione risalente di quel principio, che solo recentemente si è profilato nella legislazione europea (Direttiva 35/2004 CE) e nella legislazione dei paesi latinoamericani aderenti al Mercosur (con l'Acuerdo Marco sobre medio ambiente del Mercosur 2001, cap. I, art. 3, letra f), espresso nella regola “chi inquina paga”<sup>75</sup>.

È importante osservare che attraverso gli interventi del pretore si realizza, sin dalla età repubblicana, una forma di protezione dell'ambiente affidata, oltre che all'intervento dei magistrati, alla promozione dei privati stessi. Se certe forme di aggressione all'ambiente particolarmente pericolose per la salute pubblica, basti pensare all'avvelenamento delle acque pubbliche<sup>76</sup>, potevano determinare l'intervento di una reazione pubblica sul piano strettamente penalistico, il cittadino era parte attiva della reazione della *res publica* a una minaccia ambientale attraverso il ricorso anche in via estensiva ad alcuni interdetti, quali specialmente l'*interdictum de cloacis privatis*<sup>77</sup> e l'*interdictum quod vi aut clam*<sup>78</sup>. Con il primo interdetto si imponeva al proprietario di una cloaca di interrompere gli atti che impedissero al vicino la attività di ricostruzione e di pulizia della cloaca, in funzione della tutela

---

<sup>74</sup> G. SANNA, “Ambiente - Parte giuridica”, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*, I, Napoli 2009, pp.

<sup>75</sup> A. TRISCIUOGGIO, “Tutela del Medio Ambiente (Roma, Europa, América Latina)” cit., p. 694.

<sup>76</sup> D. 47,11,1,1 (Paul. 5 *sent*).

<sup>77</sup> Sulla finalità degli interdetti *de cloacis privatis* si veda A. DI PORTO, *Salubritas e forme di tutela in età romana. Il ruolo del civis* cit., pp. 58 ss.

<sup>78</sup> Sull'impiego di tale interdetto in materia di ambiente si veda A. DI PORTO, *La tutela della “salubritas” fra editto e giurisprudenza, I. Il ruolo di Labeone* cit., pp. 3 ss.

della *salubritas civitatum*<sup>79</sup>. In caso di contaminazione delle acque di un pozzo, inoltre, dovute al fatto che taluno vi avesse versato sostanze inquinanti, Labeone sosteneva la possibilità del ricorso in via estensiva all'*interdictum quod vi aut clam*. Quanto alle immissioni di fumo, in un celebre responso di Aristone, di cui ci dà notizia Ulpiano<sup>80</sup>, si considerava possibile il ricorso da parte di un certo Cerellio Vitale all'*actio negatoria servitutis* per i fumi provenienti da un caseificio (*taberna casiaria*) dato in concessione pubblica dal Municipio di Minturno e diretti verso la abitazione superiore.

Tra i rimedi che possiamo ricordare in tema di protezione dell'ambiente si devono menzionare brevemente anche l'*operis novi nuntiatio* e la *cautio damni infecti*<sup>81</sup>. La prima era sorta in funzione della necessità di tutelare il proprietario di un fondo che si ritenesse danneggiato da una opera del vicino realizzata o nel proprio fondo o in quello dello stesso proprietario che faceva ricorso alla *nuntiatio*, con cui si richiedeva la cessazione dei lavori, pena il ricorso, in caso di prosecuzione dei lavori da parte dell'intimato (*nuntiatus*), all'*interdictum demolitorium* (restitutorio) per la riduzione in pristino dei luoghi. Nel caso in cui si fosse trattato di opere necessarie ad evitare il crollo di edifici già esistenti o a riparare e pulire canali e fognature, non era però possibile il ricorso alla *nuntiatio* in quanto il pretore avrebbe permesso al *refector* di realizzare tali opere a causa del perseguimento della salute pubblica<sup>82</sup>. Sono noti, inoltre, casi di applicazione della *cautio damni infecti*, una stipulazione di garanzia che poteva essere impiegata anche nell'ipotesi che da attività industriali, realizzate nei fondi confinanti, potesse derivare una qualche forma di inquinamento a danno dei vicini. O ancora si può ricordare la applicazione dell'*actio aquae pluviae arcendae*,

---

<sup>79</sup> D. 43,23,1,2 e 7 (Ulp. 71 *ad ed.*)

<sup>80</sup> D. 8,5,8,5-7 (Ulp. 17 *ad ed.*).

<sup>81</sup> Cfr. L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico* cit., pp. 94 ss.

<sup>82</sup> D. 39,1,20 pr.-8. (Ulp. 71 *ad ed.*).

nell'ipotesi che dalle lavanderie-tintorie (*fullonicae*), ove si trattavano e lavavano stoffe e vesti con largo uso di tinture e di detergenti uniti a urina animale o umana, derivasse l'inquinamento dei fondi vicini<sup>83</sup>.

La tutela dell'ambiente nella antica Roma si presenta oggi particolarmente interessante in relazione al ruolo riconosciuto a ciascun cittadino di agire per garantire la *salubritas*, in una chiave che supera la rigida contrapposizione di stampo liberale fra privato e pubblico. Ed è qui, alla azione popolare in tema di ambiente, che la più recente dottrina europea e latinoamericana sembra guardare al diritto romano per la soluzione di problemi giuridici del presente<sup>84</sup>. Tra gli interdetti popolari si possono ricordare quelli *de locis et itineribus publicis*, ai quali si faceva ricorso per impedire che in relazione a vie e luoghi pubblici potessero verificarsi danni; quelli *de fluminibus publicis et de rivis*, che con riferimento ai fiumi e rive miravano specialmente a evitare l'inquinamento o a contrastare fatti che potessero nuocere alla navigazione fluviale; e quelli ancora *de cloacis publicis* con i quali si garantiva la pulizia e la riparazione delle fogne in funzione ovviamente della salute pubblica<sup>85</sup>.

L'istituto della azione popolare è stato per lungo tempo oggetto di una condanna all'oblio<sup>86</sup>, ma oggi la dottrina vede in esso uno strumento straordinariamente utile per una tutela più efficace dei beni ambientali. Ma perché a tale strumento sia riconosciuto uno spazio occorre ripensare il moderno concetto di Stato come ente astratto separato dai cittadini che lo compongono. Dobbiamo ricomprendere il concetto stesso di popolo-*cives*, la cui

---

<sup>83</sup> D. 39,3,3 pr. (Ulp. 53 *ad. ed.*).

<sup>84</sup> Cfr. A. TRISCIUOGGIO, "Tutela del Medio Ambiente (Roma, Europa, América Latina)" cit., pp. 698 ss.

<sup>85</sup> Cfr. L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico* cit., pp. 94 ss.

<sup>86</sup> Lo notava già F. CASAVOLA, "Fadda e la dottrina delle azioni popolari", in *Labeo*, 1 (1955), p. 131; e ora A. DI PORTO, "Interdetti popolari e tutela delle '*res in usu publico*'. Linee di una indagine", in AA.VV., *Diritto e processo nella esperienza romana. Atti del Seminario torinese (4-5 dicembre 1991 in memoria di G. Provera)*, Torino 1994, p. 483; ID., *Res in usu publico e 'beni comuni'. Il nodo della tutela*, Torino 2013, pp. 9 ss.

considerazione unitaria ci sembra possibile non più attraverso la astrazione, ma attraverso la concretezza propria della impostazione romana che poteva esprimersi solo all'interno di quella grande invenzione che è stata la *res publica*<sup>87</sup>. Mi sembra molto importante in questa ottica fare tesoro di quanto osservava Antonio Saccoccio, nel corso di un convegno su *Societas. Strumento di organizzazione pubblica e privata*, tenutosi a Sassari nel maggio del 2012, a proposito delle critiche che si potrebbero muovere, da un lato, al legislatore italiano, quando tenta di importare il modello nordamericano della *class action* estraneo al nostro sistema giuridico, e, dall'altro, alla scienza giuridica, la quale non riesce a ancora a liberarsi da quelle categorie dogmatiche, il diritto soggettivo, l'interesse legittimo, la stessa nozione di Stato come ente astratto, che impediscono una tutela dei reali interessi dell'individuo<sup>88</sup>. La eliminazione di questo substrato ideologico potrebbe permettere di creare le basi per favorire il ricorso all'azione popolare come strumento di tutela degli interessi collettivi. Solo così credo che possano essere superate quelle resistenze che da più parti hanno portato a sporadiche applicazioni della azione popolare e al recupero della sua più utile funzione come azione volta alla tutela del bene comune<sup>89</sup>.

### **7. Verso un diritto dell'ambiente latinoamericano**

Nell'America Latina, ove sono presenti alcune delle aree naturalistiche più importanti al mondo, la tutela dell'ambiente è divenuta negli ultimi anni una prospettiva dalla quale guardare per la lotta alla povertà e all'emarginazione e per la integrazione con l'Europa. In questa ottica, sono

---

<sup>87</sup> Cfr. G. LOBRANO, *Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere*, Torino 1996, pp. 214 ss.; ID., "La *respublica* romana, municipale-federativa e tribunizia: modello costituzionale attuale", in *Diritto@Storia*, 3 (2004).

<sup>88</sup> Si veda A. SACCOCCIO, "La tutela dei beni comuni per il recupero delle azioni popolari romane come mezzo di difesa delle *res communes omnium* e delle *res in usu publico*", in *Diritto@Storia*, 11 (2013), (<http://www.dirittoestoria.it/11/memorie/Saccoccio-Tutela-beni-comuni-azioni-popolari.htm>).

<sup>89</sup> D. 47,23,1 (Paul. 8 *ad ed.*): *Eam popularem actionem dicimus, quae suum ius populi tuetur.*



da citare il Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) del 1972, il Trattato di Lisbona della Unione Europea del 2007, l'Informe Brundtland del 1987 con la introduzione del principio dello sviluppo sostenibile. Una certa attenzione per la tutela dell'ambiente si è avuta a seguito della costituzione del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), come si evidenzia nel preambolo del Trattato istitutivo di Asunción (1991). All'interno del MERCOSUR opera specificamente in tema di ambiente il Grupo del Mercado Común. Nell'ambito della Organización de los Estados Americanos (OEA) sono di grande rilevanza gli aspetti della biodiversità, della tutela delle acque, del cambio climatico. Va menzionata poi la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), del 2008 (Trattato di Brasilia), la quale si pone l'obiettivo della unione politica, economica, sociale, rafforzando anche la partecipazione popolare in tema di tutela dell'ambiente.

Negli ultimi decenni, nella dottrina latinoamericana, si è spesso sostenuta la necessità di riscoprire la concezione di Marciano in ordine alla titolarità globale per tutti gli esseri viventi dei beni essenziali alla vita, a prescindere dalla cittadinanza, secondo una impostazione che corrisponde ad una concezione naturale del diritto. Il riferimento a tale concezione è molto importante con riguardo al valore dell'acqua, per la quale sono numerose le conferenze internazionali in cui si è parlato di “derecho humano fundamental”, di “bien común de la humanidad”, di “bien común global”. È stato osservato da Tullio Scovazzi<sup>90</sup> che la Corte interamericana de los derechos humanos ha sentenziato che la mancanza di acqua costituisce una violazione del diritto umano alla vita, tutelato nell'art. 4, paragrafo 1, della Convención americana sobre los derechos humanos de San José de Costa Rica. Negli ultimi anni, l'attenzione della dottrina latinoamericana si è dunque concentrata sulle *res in publico usu* e sulla relativa protezione interdittale. Il riconoscimento della grande importanza dell'azione popolare nei paesi lati-

---

<sup>90</sup> T. SCOVAZZI, “Il diritto all'acqua nella dichiarazione di Lima e nel diritto internazionale”, in AA.VV., *La protezione dell'ambiente e la collaborazione fra l'Unione europea e il Mercosur* (a cura di P. FOIS), Napoli 2011, pp. 167 ss.

noamericani, sulla base della influenza di Andrés Bello (art. 948, Código civil chileno), può favorire la integrazione e armonizzazione del diritto ambientale fra UNASUR e Unione europea.

Quanto alla considerazione dell'animale non umano, la dottrina latino-americana, come quella europea, è stata fortemente influenzata dalla concezione dominante secondo cui esso è una "cosa". Nell'ultimo periodo si registra, però, un ripensamento radicale di tale concezione in connessione con il riconoscimento, in alcune Costituzioni latinoamericane, della Madre Tierra (Pacha Mama) come soggetto di diritto. Nella Costituzione dell'Ecuador (del 2008) si afferma il riconoscimento giuridico della natura o Pacha Mama (art. 71); si rinvia al problema della estinzione delle specie (art. 73); si prende in considerazione (art. 281) il problema della sovranità alimentare e del benessere animale. In Bolivia, nel preambolo della Costituzione, si considera sacra la Madre Tierra e si afferma che nella "fortaleza de la Pachamama" si realizza il mandato del popolo. L'art. 33, nell'ottica di un ambiente salubre, impone la tutela degli altri esseri animati. La Ley de Derechos de la Madre Tierra n. 71 del 2010 stabilisce che la Madre Tierra è il "sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común" (art. 3). All'art. 10 di questa legge è istituita la Defensoría de la Madre.

Il messaggio evangelico della comunione fraterna fra uomo e ambiente è oggi alla base della enciclica *Laudato si'* (2015), nella quale il Pontefice, dopo avere richiamato le istanze ambientaliste in funzione dello sviluppo umano dei suoi più vicini predecessori alla cattedra di Pietro, ha ricordato la importanza del modello di San Francesco invitando a non dimenticare "il linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il mondo" e a evitare l'atteggiamento "del dominatore, del consumatore o del mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi immediati". Superare il modello della proprietà come dominio

dell'uomo sul creato e insistere invece sulla cura dell'uomo per il Creato e sulla sua responsabilità, in funzione del bene comune anche per le generazioni future, è un insegnamento di cui dobbiamo tenere conto nel rafforzamento di un comune diritto latinoamericano in tema di ambiente.